



ORDINANZA PER LA LOTTA CONTRO LA AEDES ALBOPICTUS "ZANZARA TIGRE" E LE ALTRE SPECIE DI ZANZARE

Il Direttore del Settore

PREMESSO che il Comune di Milano effettuerà anche nel 2008, sulle aree pubbliche, gli interventi di lotta contro le zanzare;
CONSIDERATO che la "*Aedes albopictus*" (zanzara tigre) può causare anche problemi di carattere sanitario, per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive;

RILEVATO che alcuni fattori ambientali, quali principalmente la presenza di piccole raccolte d'acqua, sono in grado di favorire l'insediamento della "*Aedes albopictus*" (zanzara tigre);

VISTE le note della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia in data 26.01.2007 con oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare" e in data 14.01.2008 con oggetto "Prevenzione e controllo di focolai epidemici di chikungunya: sintesi e coordinamento degli interventi in Regione Lombardia";

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Milano, in data 22.02.2008, che evidenzia l'opportunità di emettere una Ordinanza, al fine di contrastare il radicamento sul territorio del Comune di Milano della "*Aedes albopictus*" (zanzara tigre);

DATO ATTO che è opportuno provvedere ad eseguire idonei interventi di disinfestazione anche contro le altre specie di zanzare presenti sul territorio del Comune di Milano;

VISTI gli articoli 1.4.9 - 1.4.10 - 1.4.13 - 1.4.15 e 1.4.16 del Regolamento Locale di Igiene;

Ordina

a tutta cittadinanza:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
- di coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);

a tutti i condomini e ai proprietari di edifici:

- di ispezionare, pulire e trattare, da aprile ad ottobre ogni 20 gg, con prodotto disinfestante larvicida, le caditoie interne ai tombini presenti in giardini e cortili, nei quali deve essere impedita la formazione di acqua stagnante;
- di procedere periodicamente alle disinfestazioni delle aree verdi;
- di effettuare due trattamenti invernali di disinfestazione, a distanza di 20 gg. l'uno dall'altro, in cantine, locali caldaia, locali pompe sollevamento, solai, vasche settiche, camere di ispezione della rete fognaria, eseguibili, in rapporto ai volumi degli ambienti, attraverso l'utilizzo di comuni bombolette insetticide spray o avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- di procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

ai responsabili dei cantieri:

- di avere particolare cura, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee, ad eliminare i ristagni occasionali;
- di procedere autonomamente con disinfestazioni, qualora sia riscontrata la presenza di zanzare;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili:

- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
- di eliminare, o stoccare in luoghi chiusi ove possibile, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- di provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale da aprile ad ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto e i vivai:

- di procedere ad una disinfestazione adulticida mensile, da aprile ad ottobre, delle aree interessate da dette attività;

a coloro che svolgono l'attività hobbistica di "ortista":

- di coprire ermeticamente i contenitori per la raccolta dell'acqua;
- di avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua.

La sanzione per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 1 delle Norme Finali del Regolamento Locale di Igiene, è determinata in un **minimo di Euro 150,00 ed un massimo di Euro 500,00**. La Polizia Locale di Milano, l'ASL - Città di Milano Dipartimento di Prevenzione ed a chiunque spetti, sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

Milano, 10 aprile 2008

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Dott. Guido Rosti